



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30 Data 25/05/2020 Seduta Nr. 3

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF INCREMENTO ALIQUOTA E SOGLIA DI
ESENZIONE- APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventi questo giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 15:10 in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting versione 1.0.327, ai sensi del DL 18 del 17 Marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2020, si è riunito il Consiglio Comunale. convocato con le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres
MARINI MONICA	S	ROSSI FRANCESCO	S	MAURRI CLAUDIA	S
BROGI CARLOTTA	N	FUSI BARBARA	S	CAPPELLETTI CECILIA	S
DONNINI DANIELE	S	SANTONI RICCARDO	S	NENCI LORENO	S
GIORGI GLORIA	S	CANESTRI MATTIA	S	LOBASCIO VINCENZO	S
BETULANTI MARTINA	S	CAMPIGLI SILVIA	S	GORI SIMONE	S
ZAMA CAMILLA	S	TAGLIATI MASSIMILIANO	S		

TOTALE Presenti 16 TOTALE Assenti 1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA.

Il Segretario Generale Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF INCREMENTO ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE- APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16/06/1998 n. 191;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 del succitato decreto che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002

Vista la deliberazione n. 46 del 20/03/2000 con la quale è stata introdotta l'applicazione dell'addizionale comunale sull'IRPEF a decorrere dal 01/01/2000 nella misura di 0,2 punti percentuali;

Viste altresì le deliberazioni n. 23 del 27/02/2001 e n. 11 del 24/01/2002 con le quali la misura dell'addizionale è stata elevata di ulteriori 0,3 punti percentuali,

Considerato inoltre che con delibera della Giunta n. 10 del 28/01/2006 è stata confermata per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;

Premesso che la Legge Finanziaria per l'anno 2007, L. n. 296/2006, all'art. 1, comma 142, permette ai Comuni a partire dall'anno 2007, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con un innalzamento del limite massimo dell'aliquota che passa da 0,5 a 0,8%, nonché stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/2/2007 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale Irpef e variata l'aliquota dallo 0,5% allo 0,7%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 20/12/2007 con la quale veniva stabilita una soglia di esenzione fino a 8.000 euro e che tale soglia opera come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre nel caso di superamento di suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 10/05/2016 con cui veniva confermata per l'anno 2016 l'aliquota dello 0,7% e determinata nella misura dello 0,8% l'aliquota per l'anno 2017 confermando la soglia di esenzione a 8.000,00 euro di reddito;

Considerato che con la legge 11/12/2016 n. 232, art 1 comma 42 lett a) fu modificato l'art. 1 comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208 disponendo che veniva sospesa anche per l'anno 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote dell'addizionale Irpef rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli enti locali che deliberavano il dissesto e predissesto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 25/05/2020

Preso atto che pertanto a seguito della disposizione sopra richiamata l'incremento disposto a decorrere dall'anno 2017 non ha avuto efficacia;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la disposizione dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 360/98 che prevede che « l'addizionale comunale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'[articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente»;

Ritenuto pertanto al fine di conseguire l'equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo nel bilancio 2020-2022 di intervenire sull'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF incrementandola fino al massimo consentito dalla legge (0,8%) incrementando contestualmente l'attuale fascia di esenzione da 8.000,00 a 10.000,00 euro;

Richiamato il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l'art. 172 che dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con cui sono determinati per l'anno successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U n. 295 del 17/12/2019 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/03/2020;

Visto che in sede di conversione del DL 18/2020 il termine ultimo per approvare il Bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2020;

Visto l'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla legge 28/06/2019 n. 58 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali;

Considerato che la pubblicazione della delibera di incremento dell'aliquota e di approvazione del regolamento sul sito www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia e avrà effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione purché quest'ultima avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 19 Maggio 2020;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 25/05/2020

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare del 23 Maggio 2020 con 5 voti favorevoli e il voto contrario della Consigliera Cappelletti Lega Salvini Pontassieve;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile Settore 2 Finanziario

DELIBERA

- 1) Di determinare, a decorrere dall'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali e di incrementare la soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila);
- 2) Di modificare conseguentemente il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF come risulta dal nuovo testo allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) Di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 20 dicembre 2020 e sul sito istituzionale del comune
- 4) di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L. .

Illustra il provvedimento l'Assessore Jacopo Bencini.

Terminato l'intervento dell'Assessore intervengono i Consiglieri:

- Claudia Maurri – Lista Civica Monica Marini Sindaco: si esprime con un detto Saharawi: “il peso diviso tutti diviene piuma”; è un passo necessario in un momento come questo per mantenere i servizi.

Il Presidente, Martina Betualanti, terminati gli interventi, pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti: 16;
- Consiglieri contrari: 3 – Cappelletti, Lobascio Lega Salvini P.ve, Gori M5Stelle;
- Consiglieri favorevoli: 13;

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato a maggioranza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 25/05/2020

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione, con il voto favorevole di 13 Consiglieri e il voto contrario dei Consiglieri Cappelletti, Lobascio e Gori, resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed archiviati presso la Segreteria Generale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 25/05/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 25/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Martina Betulanti
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini
(firmato digitalmente)